



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 25/05/2020

OGGETTO:

DEFINIZIONE CONDIZIONI MINIME PER SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL MERCATO SETTIMANALE E ANALOGA FORMA DI VENDITA SU AREA PUBBLICA PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE CORONAVIRUS CODIV-19

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19”;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che richiama, come contenuto del proprio allegato 17, le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;

Rilevato che il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali";

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020, n. 35 del 29 marzo 2020, n. 36 del 3 aprile 2020, n. 39 del 6 aprile 2020, n. 40 del 7 aprile 2020, n. 41 del 9 aprile 2020, n. 43 del 13 aprile 2020, n. 49 del 30 aprile 2020, n. 50 del 2 maggio 2020, n. 58 del 18 maggio 2020 e n. 63 del 22/05/2020;

Vista in particolare l'Ordinanza n. 58 del 18 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, con efficacia temporale fino al 24 maggio 2020, che ammette, dal 20 maggio 2020, l'apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate al suddetto provvedimento;

Verificato che nelle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020, già riprodotte nell'allegato sub 1) dell'ordinanza regionale n. 58 del 18 maggio 2020, successivamente modificate nella Conferenza Regioni e Province Autonome del 22 maggio 2020 sono state specificamente indicate in corrispondenza dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) le seguenti misure generali:

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del di stanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Verificato inoltre che nelle citate linee guida sono state specificamente indicate le seguenti competenze dei Comuni:

- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Rilevato che nelle stesse linee guida sono state individuate le misure a carico del titolare di posteggio quali:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Ritenuto pertanto necessario e urgente disporre che l'attività di commercio in area pubblica, nella forma del mercato settimanale o di analoga forma di vendita su area pubblica, avvenga nell'osservanza delle misure succitate nonché delle disposizioni di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

Sentiti i rappresentanti della Commissione di Mercato di cui all'art. 44 del vigente Regolamento Comunale per le Aree Mercatali aggiornato con deliberazione di C.C. n. 59 del 31/12/2002, così come modificato con deliberazioni di C.C. n. 12 del 18/04/2012 e n. 24 del 27/07/2019;

Ravvisata la necessità di procedere ad un ampliamento dell'area mercatale, attualmente identificata nella planimetria allegata al richiamato Regolamento, onde consentire un maggiore distanziamento tra i banchi e prevenire assembramenti da parte della clientela in attesa di essere servita;

Ritenuto quindi di utilizzare, come area mercato, anche parte di Via Baracca dall'intersezione con Via Montimperiale/Via Sabbioncelli e il civico 54, come da planimetria Allegato B alla presente ordinanza;

Ritenuto inoltre necessario non effettuare le assegnazioni temporanee dei posteggi liberi, fatta eccezione che per i produttori agricoli, al fine di permettere al Comando di Polizia Locale, deputato ordinariamente a tale compito, di controllare le varie fasi di carico, scarico e posizionamento dei banchi, e altresì di valutare l'eventuale necessità di apportare aggiustamenti;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112, nonché l'art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 18/07/2000 n. 267;

DISPONE

1. di ampliare l'area mercatale attualmente identificata nella planimetria allegata al richiamato Regolamento Comunale per le Aree Mercatali, utilizzando anche parte di Via Baracca, dall'intersezione con Via Montimperiale/Via Sabbioncelli e il civico 54, come da planimetria Allegato B alla presente ordinanza;
2. di non effettuare le assegnazioni temporanee dei posteggi liberi, fatta eccezione che per i produttori agricoli, al fine di permettere al Comando di Polizia Locale, deputato ordinariamente a tale compito, di controllare le varie fasi di carico, scarico e posizionamento dei banchi, e altresì di valutare l'eventuale necessità di apportare aggiustamenti;
3. di demandare al personale del Comando di Polizia Locale le decisioni in merito alla più opportuna individuazione dell'area mercatale e alla disposizione dei banchi sull'area stessa, autorizzandolo, in deroga a quanto previsto dal richiamato Regolamento, ad effettuare eventuali spostamenti che dovessero rendersi indispensabili per il contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19);
4. che fino all'emanazione di ulteriori e/o diverse disposizioni normative, e/o indicazioni, e/o linee guida nazionali o regionali l'effettuazione del mercato settimanale avvenga secondo le disposizioni di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE altresì

1. che le prescrizioni di cui all'Allegato A debbano essere osservate anche nei mercati riservati agli imprenditori agricoli e alle fiere;
2. che coloro che svolgono l'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante, debbano provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni di cui all'Allegato A sempre nel rispetto della normativa di settore.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs n.104 del 02/07/2010 "Codice del processo amministrativo".

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Stazione Carabinieri di Cameri

IL SINDACO
DOTT. GIULIANO PACILEO

ALLEGATO A

**Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento del mercato settimanale ai sensi dell'ordinanza del presidente della Regione Piemonte n. 58 del 18 Maggio 2020.
Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale**

L'attività nel mercato settimanale è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. l'area mercatale sarà sorvegliata a cura dell'Amministrazione con il coinvolgimento dell'A.I.B. e con il coordinamento della Polizia Locale;
2. l'area mercatale deve essere delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente l'area interessata, gli accessi e le uscite;
3. devono essere previste specifiche vie di accesso e di uscita dell'area mercatale per gli avventori, in modo da formare corsie mercatali a senso unico, con l'individuazione di aree di rispetto esterne, anche non in uso esclusivo, che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
4. per ogni area dovrà essere prevista la presenza costante di congruo numero di addetti dedicati al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;
5. i titolari delle attività del commercio su aree pubbliche dovranno presentarsi presso l'area mercato esclusivamente dalle ore 06,30 in avanti;
6. la disposizione dei banchi verrà stabilita dal personale della Polizia Locale, sulla base delle necessità di allaccio e logistiche per il controllo dell'affluenza;
7. gli operatori dovranno rispettare con il massimo scrupolo le misure degli spazi assegnati;
8. le operazioni di vendita dovranno essere effettuate esclusivamente fronte banco (NO sui lati);
9. i titolari delle attività dovranno fare in modo che dal retro del banco non possa accedere nessuno, eventualmente sbarrando gli accessi con nastro segnaletico;
10. è compito degli operatori del mercato segnare a pavimento i limiti delle distanze di sicurezza da mantenere;
11. gli autocarri/autoveicoli degli operatori, che non rientrano negli spazi del posteggio assegnato, dovranno essere sistemati fuori dall'area mercato;
12. in ciascun posteggio gli operatori devono essere in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro e devono indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
13. il maneggio del denaro dovrà avvenire, qualora possibile, da parte di un solo operatore addetto a questa funzione, diversamente l'operatore che maneggia il denaro dovrà immediatamente sanificare le mani con l'apposito liquido/gel disinfettante ad ogni operazione effettuata;
14. l'accesso all'area mercatale è consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso. In caso di non utilizzo di guanti monouso è fatto divieto per i clienti di toccare la merce con le mani e gli stessi potranno essere allontanati dall'area mercatale;
15. la merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore. Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione;
16. deve essere messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare agli addetti alla sorveglianza con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
17. sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte di soggetti qualificati incaricati dall'Amministrazione in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene;
18. per quanto non espressamente indicato nel presente allegato si rimanda alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 maggio 2020 alla voce "commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)".

AREA MERCATO - PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO BANCHI

